

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

DECRETO N. 10

DEL 23.03.2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2021/2023 DELL'A.R.I.C. - AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA.

Il giorno 23 marzo 2021 nella sede dell'ARIC - Agenzia Regionale per l'Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica),

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Daniela Valenza Commissario Straordinario ARIC, individuato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 04.10.2019, ha adottato il seguente Decreto:

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011*”, che nel modificare l’art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza (ARIC);

CONSIDERATO che con la citata L.R. n. 34/2016, come modificata dalla L.R. 12 gennaio 2018, n. 4 sono state attribuite all’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT), ridenominata ARIC, in aggiunta alle funzioni già assegnate con L.R. 14 marzo 2000, n. 25, le funzioni di Centrale di Committenza Regionale, di Soggetto Aggregatore e Stazione Unica Appaltante;

VISTA la D.G.R. n. 582 del 4/10/2019 recante: “DGR 501 del 14/8/2019- Modifica del Regolamento di attuazione ARIC - Approvato con DGR 501 in data 14/8/2019”;

VSTO Il Regolamento dell’Agenzia, in attuazione dell’articolo 19 della L.R. 25/2000, è stato approvato con D. G. R. n. 694 del 25/7/2001 e da ultimo modificato con D.G.R. n. 582 del 04/10/2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 4/10/2019 recante: “Agenzia regionale di Informatica e Committenza – ARIC – Nomina Commissario Straordinario e sub commissari”;

VISTI:

- la L. n. 125 del 10.4.1991 recante: “Azioni per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro”;
- la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. 267/2000, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
- gli artt. 6,7, 54 e 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”;

L'Estensore

(Dott.ssa Ludovica Palomba)

Firmato elettronicamente

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

Il Commissario delegato per la Committenza

(Avv. Carlo Montanino)

Firmato digitalmente

Il Commissario delegato per l'Informatica

(Dott. Domenico Lilla)

Firmato digitalmente

Il Commissario Straordinario

(Avv. Daniela Valenza)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente" in data _____ (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

- il D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" (religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro);
- il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246;
- il D.lgs 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005", n. 246 (GU n. 125 del 31-5-2006 Supplemento Ordinario n.133), che riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive";
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la L. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", in particolare all'art. 21;
- la Direttiva 4 marzo 2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183);
- la L.R. n. 26 del 14 giugno 2012 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini";
- la Direttiva n. 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" emanata nel giugno 2019 dal Ministero della funzione pubblica;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espresso dai Dirigenti con la propria firma in calce al presente atto;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell'ARIC;

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** il Piano triennale delle Azioni Positive dell'ARIC 2021/2023 Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di precisare** che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell'ARIC;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento ai dipendenti dell'ARIC;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013.

A.R.I.C.
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE

A.R.I.C.

2021/2023

SOMMARIO

PREMESSE.....	3
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
CHE COSA SONO LE AZIONI POSITIVE.....	5
OBIETTIVI E TIPOLOGIE DI AZIONI POSITIVE.....	5
PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE	6
SITUAZIONE DEL PERSONALE	8
AMBITI DI INTERVENTO E AZIONI POSITIVE	10
AZIONE 1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	10
AZIONE 2. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DI UN MODELLO DI LAVORO IMPRONTATO ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ	11
AZIONE 3. GESTIONE DEL PERSONALE	11
AZIONE 4. ASSUNZIONI.....	12
AZIONE 5. ASSEGNAZIONE RUOLI.....	12
AZIONE 6. BILANCIO DI GENERE	13
AZIONE 7. CONCILIAZIONE E FLESSIBILITA' ORARIE	13
AZIONE 8. UTILIZZO LINGUAGGIO NON DISCRIMINATORIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	13
DURATA E PUBBLICAZIONE DEL PIANO	14

PREMESSE

Nell'ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs n.196/2000, 165/2001 e 198/2006), ossia “favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”, viene adottato il presente Piano di Azioni Positive (PAP) per il triennio 2021-2023.

Con il presente Piano Triennale delle Azioni Positive l'A.R.I.C. favorisce l'adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia.

Il Piano triennale delle Azioni Positive nasce per garantire i principi delle pari opportunità della non discriminazione, sanciti dalla Costituzione e dai Trattati internazionali e dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea.

La Commissione Europea, con la direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, adotta una innovativa strategia quadro in materia di parità tra uomini e donne che prevede, per la prima volta, che tutti i programmi e tutte le iniziative vengano affrontati con approccio che coniughi misure specifiche volte a promuovere la parità tra uomini e donne.

Il Piano di Azioni Positive (PAP) deve essere obbligatoriamente presentato dalle P.A. (come da art. 48 D.Lgs. 198/06, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”), per non incorrere nella sanzione prevista per i soggetti inadempienti dal D. Lgs. 165/01, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” (art. 6, c.6) che dispone il blocco dell'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Inoltre la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. con la Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE del 5 luglio 2006, indica come sia importante lo stimolo che le amministrazioni pubbliche possono fornire nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

La redazione del PAP si configura come una fase importante e necessaria perché, nonostante in Italia le donne rappresentino il 54% del pubblico impiego, permangono ostacoli al raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne. Infatti, ai vertici della carriera nella pubblica amministrazione si trova soltanto una dirigente donna su quattro e nelle posizioni apicali una donna su sei.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La fonte principale è rappresentata dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005”, n. 246 (GU n. 125 del 31-5-2006 Supplemento Ordinario n.133), che riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”, e dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”.

Altre fonti normative:

- la Legge n. 125 del 10.4.1991 “Azioni per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro”;
- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs 267/2000, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge Regionale 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- gli artt. 6,7, 54 e 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
- il D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" (religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro);
- il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la legge 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", in particolare all'art. 21;
- la Direttiva 4 marzo 2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183);
- la Legge Regionale 14 giugno 2012, n. 26 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini";
- la Direttiva n. 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” emanata nel giugno 2019 dal Ministero della funzione pubblica.

CHE COSA SONO LE AZIONI POSITIVE

La normativa italiana e, in particolare, il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246" definisce le azioni positive come «misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (...) dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro».

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure "speciali", in quanto non generali, ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta, sia indiretta e "temporanee", in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.

Il concetto nasce negli Stati Uniti degli anni '60, dove le *affirmative actions* erano programmi che, in deroga al principio di uguaglianza formale, miravano ad eliminare i comportamenti e gli effetti della discriminazione diretta, soprattutto delle minoranze etniche.

In ambito europeo, le azioni positive sono misure temporanee speciali, finalizzate ad eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta, che indiretta, per lo più nel mercato del lavoro. Le azioni positive sono uno strumento operativo della politica europea sorto da più di venti anni per favorire l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne sui luoghi di lavoro. La Raccomandazione del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea del 1984 istituisce infatti le azioni positive per promuovere la partecipazione lavorativa delle donne in tutti i settori e livelli occupazionali e viene recepita dall'Italia solo negli anni Novanta, con la Legge 10 aprile 1991, n.125.

La strategia delle azioni positive, sia nel modello nord-americano, che in quello europeo, si occupa di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche rispetto alla fruizione dei diritti universali di cittadinanza. La rimozione di quei fattori che direttamente o indirettamente determinano situazioni di squilibrio in termini di opportunità deve avvenire attraverso l'introduzione di meccanismi che disinnescino queste dinamiche e, in qualche modo, compensino gli svantaggi e consentano concretamente l'accesso ai diritti. Non a caso, le azioni positive vengono considerate anche "discriminazioni egualitarie": tenere conto delle specificità di ognuno significa poter individuare gli eventuali gap e diversità di condizioni fra le persone e, quindi, sapere dove (e come) intervenire per valorizzare le differenze e colmare le disparità.

OBIETTIVI E TIPOLOGIE DI AZIONI POSITIVE

Le finalità perseguite dalla direttiva n. 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" emanata nel giugno 2019 dal Ministero della funzione pubblica, che disciplina il Piano triennale delle azioni positive, possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- superare la frammentarietà dei precedenti interventi con una visione organica;
- sottolineare fortemente il legame tra pari opportunità, benessere organizzativo e performance delle amministrazioni;
- semplificare l'implementazione delle politiche di genere con meno adempimenti e più azioni concrete;
- rafforzare il ruolo dei CUG con la previsione di nuclei di ascolto organizzativo;
- spingere la pubblica amministrazione ad essere un datore di lavoro esemplare, punto di partenza per un cambiamento culturale nel Paese.

Le azioni positive si distinguono in:

- azioni positive **verticali**, orientate a favorire l'avanzamento delle donne nelle gerarchie aziendali e nei ruoli di responsabilità;
- azioni positive **orizzontali**, finalizzate a dissolvere la segregazione occupazionale, creando un'occupazione equilibrata in tutti i settori;
- azioni positive **miste**, caratterizzate da entrambi gli obiettivi precedenti.

A seconda degli obiettivi specifici che perseguono, le azioni positive possono definirsi:

- **promozionali**: rimuovono i fattori che causano la situazione di svantaggio delle donne nel Mercato del Lavoro;
- **risarcitorie**: risolvono gli effetti sfavorevoli della discriminazione femminile, attraverso opportuni apparati repressivi, quali ad esempio la Consigliera di Parità;
- **verticali/orizzontali/miste**: contrastano i fattori di segregazione femminile di tipo verticale, orizzontale o entrambi;
- **strategiche**: modificano in modo effettivo e immediato i processi gestionali e organizzativi che discriminano le donne;
- **simboliche**: facilitano l'accesso delle donne nei luoghi e nei lavori a loro tradizionalmente preclusi;
- **di sensibilizzazione**: favoriscono programmi di promozione della figura e delle competenze femminili in azienda.

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE

Il Piano di Azioni Positive è un documento programmatico mirato ad introdurre azioni positive all'interno del contesto organizzativo e di lavoro; al suo interno devono essere contenuti obiettivi, tempi, risultati attesi e risorse disponibili per realizzare progetti mirati a riequilibrare le situazioni di diseguità di condizioni fra uomini e donne che lavorano all'interno di un ente.

I PAP, conformemente al dettato legislativo, sono piani triennali. In particolare, i soggetti deputati alla progettazione e realizzazione dei PAP devono essere gli organi di vertice di un'amministrazione.

È importante che ogni ente rediga un Piano adeguato alle proprie esigenze specifiche, tenendo conto del numero di dipendenti e delle dimensioni dell'utenza potenziale che usufruisce dei servizi e delle attività erogate. Nel PAP vanno dunque indicati (anche sinteticamente):

- informazioni sulla realtà organizzativa all'interno della quale si interviene;
- potenzialità e criticità che connotano il contesto di riferimento, al fine di valorizzare le prime e arginare o risolvere le seconde, nella prospettiva di garantire migliori condizioni di pari opportunità fra uomini e donne;
- azioni positive che si intendono realizzare per intervenire sulle criticità e riequilibrare le condizioni di parità fra i generi (sarebbe bene individuare quelle strategiche, dalle quali si intende partire, anche in termini di progetto pilota);
- risorse umane e finanziarie dedicate alla realizzazione, gestione e monitoraggio delle azioni positive richiamate.

Dotarsi di un PAP non è solo un formale adempimento della normativa vigente, ma è espressione di una certa attenzione all'innovatività nella gestione delle risorse umane e di una profonda sensibilità alla valorizzazione delle differenze ed al rispetto delle pari opportunità, questione sempre più strategica e ampiamente dibattuta.

Il presente PAP è adeguato all'Agenzia in considerazione della dimensione di genere e dell'attenzione che la medesima ha per la questione delle pari opportunità ed è progettato e redatto sulla base delle specifiche esigenze rilevate, tenuto conto del numero dei dipendenti e delle mansioni loro attribuite.

Il Piano triennale delle azioni positive promuove la parità e le pari opportunità tenendo conto della diversità e della specificità di ciascuna risorsa umana.

RAFFORZAMENTO DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI

Con l'istituzione del CUG, il legislatore ha previsto di assicurare il rispetto dei principi di parità e di pari opportunità nelle PP.AA. contribuendo, da un lato a migliorare la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e, dall'altro, a garantire l'assenza di qualunque forma di violenza, sia morale, che psicologica, e di ogni forma di discriminazione.

Relativamente al presente Piano triennale delle Azioni Positive, il CUG, avrà un ruolo importante nella verifica dell'efficacia effettiva delle azioni previste dallo stesso, nonché nel monitoraggio delle scelte organizzative effettuate dall'Agenzia.

In tale previsione il Comitato Unico di Garanzia (CUG), costituito con Decreto n. 3 del 14.01.2021, esplicherà la propria attività attraverso 3 funzioni:

- funzione **propositiva**: formulazione di proposte di indirizzo delle azioni positive, prevenzione o rimozione di situazioni di discriminazione e violenza, mobbing, disagio organizzativo all'interno dell'amministrazione pubblica;
- funzione **consultiva**: formulazione di pareri su riorganizzazione, piani di formazione del personale, forme di flessibilità lavorativa, interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale;
- funzione **di verifica**: relazione annuale sulla situazione del personale, attuazione del piano di azioni positive, monitoraggio degli incarichi, indennità e posizioni organizzative.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

Per redigere il seguente PAP, concretamente adeguato al contesto specifico di riferimento, l'ARIC ha provveduto al reperimento e alla raccolta di dati preliminari. È risultato, infatti, necessario capire quali fossero le caratteristiche prevalenti del personale in organico, quali le difficoltà sussistenti nell'attuale organizzazione del lavoro, e analizzare, in generale, lo stato dell'arte dell'Agenzia in termini di pari opportunità.

Un'utile attività in questo senso è consistita nella semplice raccolta di dati sulla distribuzione di genere con l'obiettivo di arrivare ad ottenere un'analisi dell'organico in generale e lungo la gerarchia aziendale (quante lavoratrici e lavoratori in totale, e quante donne e uomini sono inseriti nei vari livelli ecc.).

Partendo dalla composizione quantitativa del personale, suddiviso per divisione/settore, categoria, profilo professionale e genere, si è proceduto ad analizzare le rilevanze in termini di eventuali interventi formativi, differenziali retributivi, struttura e grado di flessibilità degli orari, progressione di carriera, esigenze di conciliazione tra professione e lavoro di cura.

Il monitoraggio per genere della composizione del personale dell'Agenzia (assunzioni, dati complessivi e suddivisi per posizioni gerarchiche, ruoli ricoperti, settori di provenienza e condizioni di lavoro ecc.) ha costituito un buon punto di partenza per “scattare la fotografia” della situazione da cui si è partiti, preliminare alla redazione del PAP e necessaria a fare le dovute valutazioni sullo stato dell'arte, sulle eventuali criticità da risolvere e sulle potenzialità da valorizzare. In seguito a tale analisi, è stato possibile progettare e mettere in atto le azioni positive che sono risultate più opportune per garantire migliori condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.

È stato, altresì, effettuato una sorta di screening sulla situazione del personale, al fine di individuare se all'interno dell'amministrazione si fossero verificati casi di molestie sessuali, morali o psicologiche, mobbing o discriminazioni.

Dipendenti a tempo INDETERMINATO

Profilo	UOMO	DONNA
B	/	2
C	3	2
D	5	3
totale	8	7

Di cui:

- n. Dipendenti Uomini **AREA INFORMATICA: 6**
- n. Dipendenti Donne **AREA INFORMATICA: 4**

- n. Dipendenti Uomini **AREA COMMITTENZA: 1**
- n. Dipendenti Donne **AREA COMMITTENZA: 1**

- n. Dipendenti Uomini **AMMINISTRAZIONE: 1**
- n. Dipendenti Donna **AMMINISTRAZIONE: 2**

Dipendenti a tempo DETERMINATO

Profilo	UOMO	DONNA
B	/	/
C	/	2
D	1	3
totale	1	5

Di cui:

- n. Dipendenti Uomini **AREA COMMITTENZA: 1**
- n. Dipendenti Donne **AREA COMMITTENZA: 5**

Collaboratori esterni

UOMO	DONNA
/	2
totale	2

Dirigenti

UOMO	DONNA
/	2

Compagine Commissariale

	UOMO	DONNA
Commissario Straordinario	/	1
Commissario delegato alla Committenza	1	/
Commissario delegato all'Informatica	1	/
totale	2	1

AMBITI DI INTERVENTO E AZIONI POSITIVE

Nel corso del prossimo triennio l'ARIC intende realizzare un piano di azioni positive teso a:

- realizzare studi ed indagini sul personale a sostegno della promozione delle pari opportunità;
- tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni;
- garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
- promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale;
- facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio;
- promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

AZIONE 1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'azione prevede che l'organizzazione del lavoro dell'Agenzia sia pensata e strutturata secondo modalità che garantiscano il benessere dei dipendenti, l'assenza di qualsiasi discriminazione e che favoriscano la migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, soprattutto nell'attuale fase di fondamentali e rivoluzionari cambiamenti organizzativi che coinvolgono la Pubblica Amministrazione, legati all'introduzione del Lavoro Agile in forma ordinaria attraverso il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile, previsto nell'ordinamento giuridico dalla Legge di conversione del Decreto Rilancio n.77 del 17 Luglio 2020 e che costituisce parte integrante del Piano della Performance).

Tale azione prevede: l'adeguamento dell'asse organizzativo e funzionale alle funzioni e ai compiti dell'Agenzia; la predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale e del relativo piano occupazionale, coerentemente con le risorse a disposizione e le esigenze dell'Agenzia; la gestione del personale e del relativo sistema informativo; la rilevazione e il controllo delle presenze/assenze del personale.

Modalità di intervento per questa linea d'azione:

- adozione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e la conseguente riorganizzazione del modello organizzativo, ponendo sempre attenzione ad una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e di vita;

- attuazione delle misure di flessibilità organizzativa del lavoro in coerenza con il POLA, di cui al punto precedente;
- compilazione di un report da parte dei dipendenti sulle attività lavorative svolte in modalità “*smart working*”;
- implementazione di tecnologie per una migliore fruibilità dei servizi e dispiegamento di sistemi di comunicazione e collaborazione;
- aggiornamento continuo del piano della fattibilità delle ricollocazioni, attuando iniziative di riprogettazione del posto di lavoro e dell'ufficio, ponendo attenzione al benessere psico-fisico del dipendente.

AZIONE 2. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DI UN MODELLO DI LAVORO IMPRONTATO ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

L'azione prevede la promozione, anche avvalendosi del CUG, di percorsi informativi e formativi che coinvolgano tutti i livelli dell'amministrazione, inclusi le/i Dirigenti, a partire dalle posizioni apicali, che assumono il ruolo di catalizzatori e promotori in prima linea del cambiamento culturale sui temi della promozione delle pari opportunità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Modalità di intervento per questa linea d'azione:

- incontri formativi su tematiche riguardanti le pari opportunità e il contrasto delle discriminazioni;
- sviluppo di politiche di educazione al rispetto delle differenze e di contrasto agli stereotipi, discriminazioni e violenza attraverso la sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti dell'Agenzia, mediante la promozione di occasioni di confronto e di apprendimento continuo, che permettano la condivisione di valori positivi, buone pratiche e indirizzi strategici orientati alle pari opportunità.
- svolgimento di analisi di genere dei dati dei dipendenti dell'Agenzia a supporto delle azioni di promozione delle pari opportunità;
- adozione del “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- obbligo di osservare ed esigere l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di discriminazione diretta o indiretta in ambito lavorativo e riferite ai fattori di rischio: genere, età, orientamento sessuale, razza e origine etnica, disabilità, religione e opinioni personali;
- nomina di un/una consulente di fiducia tra le persone interne all'Agenzia.

AZIONE 3. GESTIONE DEL PERSONALE

L'azione riguarda le politiche di gestione del personale, che hanno il compito di rimuovere i fattori che ostacolano le pari opportunità e promuovere la presenza equilibrata delle lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni apicali. Occorre, inoltre, evitare penalizzazioni discriminatorie nell'assegnazione degli incarichi, siano essi riferiti alle posizioni organizzative, alla preposizione agli

uffici di livello dirigenziale o ad attività rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, e nella corresponsione dei relativi emolumenti.

Modalità di intervento per questa linea d'azione:

- piano stabilizzazioni del personale a tempo determinato già in forza all'Agenzia;
- avvisi di mobilità interna;
- Progressioni Economiche Orizzontali per i dipendenti dell'Agenzia.

AZIONE 4. ASSUNZIONI

Non esistono possibilità per l'ARIC di assumere con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge comprese quelle di cui alle Leggi n. 903/77 e n. 125/91 e D. Lgs. n.196/2000.

L'ARIC si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile.

Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso, in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e uno uomo, l'eventuale scelta del candidato maschio deve essere opportunamente giustificata.

Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, l'ARIC si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere.

Modalità di intervento per questa linea d'azione:

- avviso di mobilità interna per favorire conciliazioni tempi vita-lavoro dei lavoratori/ lavoratrici;
- approvazione del Piano triennale di fabbisogni di personale 2021/ 2023, che prevede l'adozione di tutti i provvedimenti per la pianificazione dei fabbisogni e il reclutamento, garantendo, in ogni fase dell'attività, il rispetto di valori orientati alle pari opportunità e delle norme antidiscriminatorie.

AZIONE 5. ASSEGNAZIONE RUOLI

Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello svolgimento del ruolo assegnato, l'ARIC valorizza attitudini e capacità personali; nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio professionale dei dipendenti, l'Agenzia provvederà a modulare l'esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell'interesse delle parti.

Modalità di intervento per questa linea d'azione:

- monitoraggio della situazione del personale dell'Agenzia, analisi dell'avanzamento di carriera delle donne negli ultimi cinque anni;

- promozione della partecipazione delle donne negli organismi e in posizioni decisionali all'interno dell'Agenzia.

AZIONE 6. BILANCIO DI GENERE

Il bilancio di genere è una metodologia che consente di analizzare come le risorse economiche vengano impiegate da un'amministrazione pubblica, e come tali decisioni di spesa impattino sui due generi, ossia quali effetti e quali ricadute si riversano su donne e uomini. La finalità è verificare se ci sono diversità ed eventuali diseguaglianze fra uomini e donne in una società, analizzare come l'azione pubblica intervenga, per poi elaborare ipotesi e modelli di *budgeting* sulla base dei cosiddetti obiettivi di miglioramento individuali.

Modalità di intervento per questa linea d'azione:

- analisi del differenziale retributivo uomo-donna per categoria professionale.

AZIONE 7. CONCILIAZIONE E FLESSIBILITA' ORARIE

L'ARIC favorisce l'adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di conciliazione degli orari, dimostrando da sempre particolare sensibilità nei confronti di tali problematiche. In particolare, l'Agenzia garantisce il rispetto delle "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", di cui alla Legge 8 marzo 2000 n. 53.

L'ARIC si impegna a favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal congedo di paternità, o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari, sia attraverso l'affiancamento da parte del responsabile di servizio, o di chi ha sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare le eventuali lacune.

L'ARIC si impegna a inviare la posta di lavoro a casa del dipendente in congedo di maternità o dal congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari.

Modalità di intervento per questa linea d'azione:

- il lavoro dell'Agenzia si svolge presso tre sedi distinte: Tortoreto, L'Aquila e Pescara; l'assegnazione del personale in dette sedi avviene con modalità che favoriscono, per i lavoratori e per le lavoratrici, la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.

AZIONE 8. UTILIZZO LINGUAGGIO NON DISCRIMINATORIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Direttiva n. 2 del 27 giugno 2019 emanata dal Ministero della Pubblica Amministrazione con l'esplicito obiettivo di sostituire la direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” e aggiornare alcune linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG (Comitati Unici di Garanzia), tra l’altro, prevede che nei documenti ufficiali (relazioni, circolari, decreti, regolamenti, ecc.) si debbano usare termini non discriminatori. Bisogna utilizzare sostantivi o nomi collettivi che includano entrambi i generi: persone, per esempio, e non “uomini” o “donne”.

Modalità di intervento per questa linea d’azione:

- utilizzo di termini non discriminatori in tutti gli atti amministrativi dell’Agenzia.

DURATA E PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano ha durata triennale per il periodo 2021-2023. Il Piano è approvato con apposito Decreto e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.aric.it.